



Ufficio stampa

Rassegna stampa

9 luglio 2009

Responsabile :

Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:claudio.rao@oua.it)

SOMMARIO

- Pag 3 PATTO PER LA GIUSTIZIA: Un patto per la giustizia tra giudici e avvocati (italia oggi)
- Pag 4 PATTO PER LA GIUSTIZIA: Circoscrizioni da ridisegnare (il sole 24 ore)
- Pag 5 AVVOCATI: Turismo forense, ricorsi difficili (italia oggi)
- Pag 7 AVVOCATI: Cassa forense tiene (italia oggi)
- Pag 8 AVVOCATI: Disciplina avvocati, voce al Tar (italia oggi)
- Pag 9 CLASS ACTION: La class action cambia volto (il sole 24 ore)
- Pag 10 TRIBUNALI: Cassintegrati in cancelleria (italia oggi)
- Pag 11 CSM: Anm: perchè non sono convincenti le proposte sulle modalità di selezione dei rappresentanti del Consiglio superiore della magistratura (diritto e giustizia)
- Pag 12 STUDI DI SETTORE: In vista una proroga per la revisione 2009 (il sole 24 ore)
- Pag 13 STUDI DI SETTORE: Gerico ha perso l 'automatismo ma resta temibile (il sole 24 ore)
- Pag 14 STUDI DI SETTORE: Gli ultimi chiarimenti (il sole 24 ore)

ITALIA OGGI

Oggi la firma dell'accordo fra le associazioni e i sindacati

Un patto per la giustizia tra giudici e avvocati

Procedure più snelle e organizzazione più efficiente. Stop ai tagli di personale e migliore qualificazione dei lavoratori, maggiori risorse finanziarie e realizzazione del processo telematico, sempre annunciato ma esistente solo... «sulla carta». Ruolo più attivo per l'avvocatura e riforma forense, in linea con la funzione costituzionale. Nuovo assetto e tutela previdenziale della magistratura non togata, razionalizzazione della geografia giudiziaria.

Sono i punti più significativi del Patto per la giustizia e per i cittadini che verrà firmato oggi nell'aula magna della Corte di cassazione fra le associazioni di tutte le magistrature (a cominciare dall'Anm), **l'Organismo unitario dell'avvocatura** e le maggiori sigle sindacali dei lavoratori (Fp-Cgil, Uilpa-Uidag, Flp, Rdb-Cub) e dei dirigenti della giustizia. Più che le proposte concrete rivolte al governo, la maggiore novità sta proprio nell'ampiezza dei sottoscrittori: tutto il mondo della giustizia, non di rado con interessi contrapposti, pur nell'unicità dell'obiettivo (la funzionalità della giustizia), ha saputo convergere su un «pacchetto» di proposte concrete e chiede al governo «un progetto condiviso, capace di far funzionare la giustizia in un paese civile».

Ad avviare il processo, giusto un anno fa, ricorda il presidente dell'Anm, Luca Palamara, fu il taglio di risorse e organici del settore pubblico, giustizia compresa, compiuto dal dl 112/2008, quindi l'Appello per la giustizia del 21 luglio 2008 e poi la Giornata nazionale del 5 maggio scorso, alla quale intervennero anche il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, e il segretario generale Cgil, Guglielmo Epifani: «L'obiettivo», spiega il presidente dell'Associazione magistrati, «è garantire ai cittadini la ragionevole durata dei processi. L'inefficienza non è un risparmio, ma un costo e uno spreco di risorse». **Per Maurizio de Tilla, presidente dell'Oua, «l'ammodernamento del sistema-giustizia deve essere accompagnato dallo stanziamento adeguato di risorse umane e strutturali. Oggi non si fornisce ai cittadini un servizio efficiente e negli ultimi anni, con governi di ogni colore, abbiamo assistito a tagli indiscriminati alle risorse. È ora di invertire questa tendenza, specie in una fase di crisi economica. Non possiamo che ribadire, infine, l'urgenza di una riforma dell'ordinamento forense, per garantire all'avvocatura un ruolo in linea con la funzione costituzionale e la necessità di un serio intervento di razionalizzazione e valorizzazione della magistratura onoraria».**

IL SOLE 24 ORE

Giustizia. Avvocati, magistrati e personale amministrativo sottoscrivono un patto comune
Circoscrizioni da ridisegnare

Tra gli obiettivi una migliore distribuzione dei tribunali

Una nuova geografia giudiziaria per una riforma della giustizia all'insegna dell'efficienza. A mettere nero su bianco la necessità di ridisegnare le circoscrizioni giudiziarie, fornendo un assist al ministro della Giustizia Angelino Alfano, qualora intendesse intervenire in una materia a elevato tasso di conflittualità, è il «Patto per la giustizia e per i cittadini» che sarà sottoscritto domani, ed è un inedito, da un ampio fronte di operatori della giustizia (che il 5 maggio aveva dato vita alla Giornata nazionale della giustizia) **che va dagli avvocati (Oua)** ai magistrati (Anm), passando per le associazioni dei dirigenti della giustizia, e sindacali del personale amministrativo (Cgil, Uil e RdB-Cub, tra gli altri). Nel documento si fissano punti-cardine per fare ripartire la macchina della giustizia. Con un presupposto indispensabile: nessun intervento può essere misurato in termini di risultato se mancano le risorse necessarie a farlo procedere. L'emergenza, riconoscono gli operatori, è una realtà ormai da anni e la priorità dovrebbe essere, prima di arrivare a un punto di non ritorno, quella di fornire l'amministrazione innanzitutto di risorse aggiuntive rispetto a un esistente drammatico. Aggravato dal fatto che i provvedimenti varati di recente sono stati caratterizzati da una scarsa attenzione alle compatibilità economiche e organizzative. Così, l'avvocatura chiede di procedere a una riforma dell'ordinamento forense in grado di riconoscere ai legali quel ruolo in linea con la funzione prevista dalla Costituzione. Sul tavolo delle richieste si mette poi l'istituzione di una magistratura «non togata», che deve essere resa uniforme e selezionata con rigore al momento dell'accesso, assicurandole però dignità e un adeguato trattamento retributivo-previdenziale. «E molto importante - spiega il documento — prevedere un sistema di incompatibilità assoluta tra la funzione giudiziaria e la libera professione, nonché una formazione adeguata ed efficienti strutture logistico organizzative». Nel Patto si sottolinea poi l'esigenza dell'ammodernamento del sistema giustizia ricorrendo a nuove norme in grado di snellire le procedure, come di recente è stato fatto per la giustizia amministrativa, ma soprattutto agli uffici dovrà essere fornita una quantità di personale adeguata e le professionalità necessarie al funzionamento. Per restare alle rivendicazioni del personale il Patto avanza la richiesta di un percorso di riqualificazione e di nuove assunzioni programmate nel tempo in modo da assicurare sia il turn over sia la trasmissione delle conoscenze. Spazio poi per un adeguato progetto di formazione informatica e per la riconduzione all'interno del personale dell'amministrazione del servizio di verbalizzazione delle udienze.

Per Maurizio de Tilla, presidente dell'Oua, « l'avvocatura, è stata a torto indicata come una delle responsabili delle lungaggini dei processi. Nella maggior parte dei casi l'avvocato chiede la pronta istruttoria del giudizio e la sollecita definizione della causa». Nel Patto per la giustizia l'Oua ha inserito la riforma dell'ordinamento forense. «Occorre una legge moderna e adeguata ai tempi ma, soprattutto - ricorda de Tilla — modificare la Costituzione che già riconosce la parità di ruolo tra magistratura e avvocatura nel processo, senza però citare quest'ultima esplicitamente». Giovanni Negri

ITALIA OGGI

Gli scenari dopo il parere del Consiglio nazionale che fissa i paletti agli avvocati stabiliti

Turismo forense, ricorsi difficili

Al no del Consiglio locale, istanza al Cnf o in Cassazione

Vita dura per il turismo legale. Gli aspiranti avvocati che decideranno di conseguire l'abilitazione in paesi dove l'esame è poco più che una formalità dovranno infatti passare, per il riconoscimento in Italia, sotto le forche caudine dell'ordine professionale. Il Consiglio nazionale forense, tramite parere (n. 17/2009), ha dato infatti mandato ai Consigli locali di esaminare nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell'albo dedicata agli «avvocati stabiliti», verificando quale sia la consistenza del percorso formativo professionale del richiedente (si veda ItaliaOggi del 7 luglio scorso). E, in caso di mancato accoglimento della domanda, al professionista non resta che proporre impugnativa al Cnf e, in definitiva, alla Cassazione. Quindi, ben poche possibilità di ricorso. A rischio, tutti coloro che sceglieranno, per esempio, la famosa «via spagnola» per ottenere l'abilitazione, sfruttando il fatto che nel paese iberico l'esame da avvocato coincide con una semplice prova integrativa. Cosa che ha scatenato un vero e proprio business in rete, dove i soggetti che propongono un «pacchetto ad hoc», dai corsi di lingua alla pratica per ottenere l'equipollenza della laurea, stanno crescendo esponenzialmente.

Il parere del Cnf

Secondo le indicazioni del Cnf, i Consigli dell'ordine dovranno in pratica verificare se al titolo abilitativo acquisito all'estero, il professionista richiedente abbia sommato un periodo di esercizio professionale oppure no. Questo per accertare che la procedura di trasferimento da un paese all'altro non sia solo «burocratica», per approfittare delle disponibilità offerte dal diritto comunitario. A chiedere un parere specifico alla commissione consultiva del Cnf (competente a rispondere ai quesiti dei Consigli dell'ordine locali) sono stati per primi i Consigli dell'ordine di Vicenza e di Piacenza in merito agli effetti circa la iscrizione in Italia all'albo forense da parte di avvocati che abbiano acquisito il titolo di abilitazione in uno dei paesi dell'Unione europea. Rifacendosi alle motivazioni della sentenza della Corte di giustizia C- 311/06 (cosiddetta Cavallera), del 29 gennaio scorso, che «non è invocabile il diritto al riconoscimento dei diplomi di cui alla direttiva 89/48/Cee (oggi 2005/36), quando l'interessato non ha sostenuto nello stato di rilascio del titolo alcun esame né ha acquisito alcuna esperienza professionale», il Cnf ha suggerito ai Consigli dell'ordine di esaminare nel dettaglio le domande di iscrizione (valida per tre anni) nella sezione speciale dell'albo dedicata agli avvocati stabiliti. Per accedere a essa, ricorda il parere, secondo la giurisprudenza comunitaria, «è necessario possedere una qualificazione professionale che sia effettiva e non solo formale».

I percorsi per il riconoscimento del titolo

Attualmente il riconoscimento di qualifiche professionali acquisite all'estero in ambito comunitario, è regolato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. Prima di tale data vigeva la normativa di cui alla direttiva 89/48/CEE, attuata in Italia con il dlgs 27 gennaio 1992, n. 115, oggi abrogato. Secondo il Cnf può però «ritenersi che i principi enunciati dal giudice comunitario a proposito della direttiva 89/48, applicabile ai fatti di causa, possano ritenersi

vincolanti anche per l'esame di fattispecie concrete che ricadano sotto l'applicazione della successiva direttiva 2005/36». In tale contesto è prevista espressamente la possibilità di prescrivere all'interessato il sostenimento di una prova attitudinale, «onde verificare e dunque garantire che egli sia in grado di svolgere la professione nell'ambito dell'ordinamento del paese di stabilimento». Dalla prova attitudinale possono essere dispensati coloro che dimostrino l'avvenuto esercizio, effettivo e regolare, della professione forense con il titolo di origine, a seguito di iscrizione nella sezione speciale dell'albo. Coloro che siano in possesso di un titolo di abilitazione professionale conseguito in altro paese comunitario possono svolgere attività professionale in Italia a titolo permanente con il titolo professionale d'origine, tramite l'iscrizione nella sezione speciale annessa all'albo dedicata agli «avvocati stabiliti», come previsto dall'art. 6 del dlgs 2 febbraio 2001, n. 96. Vi è, poi, la possibilità di ottenere l'iscrizione con il titolo professionale nazionale (nel caso di specie quello di «avvocato»), fruendo della procedura di «integrazione» prevista dagli artt. 12 e segg. del citato dlgs 96/2001. Entrambi i percorsi per giungere al conseguimento del titolo italiano di «avvocato» (stabilimento per tre anni e successiva integrazione, oppure procedura di riconoscimento del titolo) presuppongono il possesso di un titolo straniero che validamente rappresenti il possesso di una qualificazione professionale di livello equiparato a quella nazionale.

Come opporsi alla decisione dell'ordine

Nel caso in cui il Consiglio dell'ordine non ritenga di accogliere la domanda di iscrizione, esso deve convocare l'interessato per la sua audizione e assegnargli un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione delle sue deduzioni.

Se il Consiglio delibera di respingere la domanda, il professionista può proporre impugnativa al Consiglio nazionale forense entro 20 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego d'iscrizione. In questo procedimento il soggetto che impugna deve essere necessariamente assistito da un avvocato. A sua volta, avverso la decisione del Consiglio nazionale forense è ammesso ricorso per Cassazione che deve essere proposto entro 30 giorni dalla notifica della decisione.

La via spagnola

Ottenere l'abilitazione da avvocato in Spagna è diventato ormai un vero e proprio business. In internet si stanno ormai moltiplicando le società che si propongono di seguire passo passo gli aspiranti legali. A partire dal corso di lingua spagnola specifico sul linguaggio forense. La seconda fase riguarda poi lo studio delle materie previste dall'esame integrativo da sostenere presso una delle università spagnole. Superato l'esame e ottenuta l'omologazione della laurea, avviene l'iscrizione al collegio degli avvocati in Spagna. Ultimo passaggio, l'iscrizione all'albo italiano come avvocato stabilito e, dopo tre anni di esercizio della professione, l'integrazione nell'albo come avvocato a tutti gli effetti. *Gabriele Ventura*

ITALIA OGGI

Positivo il bilancio '08 dell'ente previdenziale degli avvocati

Cassa forense tiene

Con i nuovi iscritti un avanzo di 187 mln

Sorride la Cassa nazionale di previdenza forense: nel 2008 ha chiuso il bilancio con un avanzo netto di 187 milioni, frutto in buona parte del notevole incremento dei contributi pensionistici. E questo malgrado gli effetti negativi della crisi economica globale continuano a farsi sentire. Il documento che fotografa i conti dell'ente, alla cui presidenza si è insediato da poco più di un mese Marco Ubertini, è stato approvato il 26 giugno a larga maggioranza dal comitato dei delegati. C'è stata una crescita di ben 7.252 unità del numero degli iscritti (compresi i pensionati attivi) e la quota è così passata dai 136.818 del 31 dicembre 2007 ai 144.070 della stessa data dell'anno precedente. È, di conseguenza, lievitata anche la cifra dei modelli 5 presentati (le comunicazioni dell'ammontare del reddito netto professionale e del volume di affari Iva prodotti, che gli iscritti agli albi degli avvocati devono far pervenire alla Cassa, ndr), che ha raggiunto quota 173.975, con un incremento di 15.423 unità rispetto al 2007 (158.552). L'ente sottolinea, non senza soddisfazione, che l'aumento del gettito contributivo è l'effetto naturale della crescita costante del reddito medio degli avvocati italiani, che è stato pari al 4,6% nel 2008 (+3,5% con riferimento al 2007), che ha consolidato il +2% dell'anno passato.

Salta, poi, all'occhio la escalation virtuosa della differenza fra i ricavi per contributi soggettivi ed integrativi e le prestazioni per pensioni: nel 2008, infatti, l'importo è stato di circa 201,2 milioni di euro, contro i 156,1 milioni del 2007 (e ancora prima si era arrivati ai 125,2 milioni nel 2006 e i 108,5 milioni nel 2005). Pertanto, nelle entrate relative ai contributi si è assistito a un aumento dell'11,5% a fronte di una ascesa della spesa pensionistica del 6,5% circa; in considerazione di questi numeri, osservano dall'organismo di previdenza dei legali, il rapporto tra le entrate contributive e le prestazioni pensionistiche nel 2008 si è attestato su un indice pari all'1,36 circa con un miglioramento rispetto al 2007 (1,30 circa).

Nella gestione patrimoniale i ricavi sono stati complessivamente di 1.080 milioni (1.032 nel 2007) costituiti principalmente da contributi per 845 milioni e da ricavi patrimoniali lordi per altri 204, mentre i costi complessivi sono stati di quasi 893 milioni, di cui 607 per prestazioni previdenziali e assistenziali, 25 per oneri tributari, 26 per i costi di funzionamento della Cassa.

Nel testo c'è spazio anche per una riflessione sull'attività della Giunta esecutiva in materia di prestazioni previdenziali (2020 nuove pensioni e 1355 supplementi), nonché sul versante delle iscrizioni e delle cancellazioni (1139 cancellazioni e 10.177 iscrizioni).

Dal febbraio del 2007, inoltre, è stato avviato un progetto innovativo nella sua area istituzionale, ossia la «bonifica dei dati contributivi», considerato «di vitale importanza per il futuro dell'ente», e che consiste in una «depurazione» dei dati contributivi, soprattutto con riferimento agli anni meno recenti che, una volta terminata, migliorerà lo stato di salute degli archivi e snellerà l'iter di numerose pratiche istituzionali. Alla fine del 2008, si legge nel documento, le posizioni «bonificate» erano 57.419 (17.638 riconducibili all'anno 2007) su un totale stimato di circa 60.000 posizioni.
Simona D'Alessio

ITALIA OGGI

Le sezioni unite della Corte di cassazione fanno chiarezza sulla competenza a decidere

Disciplina avvocati, voce al Tar

Danni da omessa azione dell'Ordine, non si va in tribunale

I danni da omessa azione disciplinare dell'ordine degli avvocati e da parcelle vidimate dal Consiglio dell'Ordine si chiedono al giudice amministrativo. Non si va dal tribunale ordinario. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza delle sezioni unite 14812/09, depositata il 24 giugno 2009, relatore Angelo Spirito. Una decisione che ha azzerato una causa iniziata da un avvocato che ha contestato a un consiglio di essere rimasto inerte rispetto a fatti gravi. Le contestazioni erano di non avere avviato un'azione disciplinare contro alcuni avvocati e di avere rilasciato pareri di congruità su alcune parcelle di altrettanti avvocati, nonostante la conoscenza dell'inesistenza del credito. In un caso si è contestato all'Ordine di avere omesso un atto proprio dei compiti del Consiglio dell'ordine e cioè l'accertamento e la punizione degli illeciti deontologici. Nell'altro caso, invece, l'Ordine ha avallato la correttezza delle parcelle, ma lo avrebbe fatto per consentire agli avvocati di poter ottenere una ingiunzione di pagamento per crediti inesistenti.

L'avvocato, che ha contestato l'operato del Consiglio dell'ordine, si è rivolto al tribunale ordinario e ha chiesto il risarcimento dei danni.

In primo grado il giudice ha ritenuto in sentenza di non avere la giurisdizione e che l'azione avrebbe dovuto essere proposta al giudice amministrativo. Secondo il tribunale l'avvocato, che ha avviato il contenzioso, aveva solo un interesse legittimo (e non un diritto soggettivo), sul quale la giurisdizione è del giudice amministrativo. La Corte di appello ha ribaltato la decisione di primo grado e ha stabilito la giurisdizione del giudice ordinario. Stavolta è stato il Consiglio dell'Ordine a proporre impugnazione con ricorso in Cassazione. Il giudice di legittimità ha dato ragione al Consiglio dell'ordine. Secondo la Cassazione la materia deve essere giudicata dal giudice amministrativo. Vediamo la motivazione della sentenza. Innanzitutto si identificano le condotte in contestazione. In un caso si tratta di una condotta omissiva: non avere assunto l'iniziativa disciplinare nei confronti di alcuni avvocati iscritti all'albo; in un altro caso si è trattato di una condotta attiva: avere rilasciato pareri di congruità sulle parcelle presentate al fine di ottenere un decreto ingiuntivo. Per stabilire se il giudice competente a valutare il risarcimento del danno è quello ordinario o quello amministrativo occorre verificare se siamo di fronte a un semplice comportamento della pubblica amministrazione. I meri comportamenti della pubblica amministrazione e i relativi danni da essi derivati sono giudicati dal giudice ordinario. La cosa è diversa per l'ipotesi di condotte (anche omissive) riconducibili alla pubblica funzione. Si va dal giudice ordinario, ricordano le sezioni unite, solo quando la lesione dei diritti del privato deriva da un mero comportamento. Non è così in tutti gli altri casi e in particolare quando la lesione dei diritti del privato dipende da un potere illegittimamente esercitato o quando l'operato della pubblica amministrazione non trova rispondenza in un precedente esercizio di un potere, riconoscibile come tale, in quanto formalizzato in un atto o provvedimento. Nel caso specifico l'avvocato è titolare di un interesse legittimo al corretto esercizio dell'azione disciplinare e il risarcimento va chiesto al giudice amministrativo, in quanto si contesta il mancato esercizio di una funzione pubblica.

Allo stesso risultato la Cassazione è pervenuta per l'altra questione relativa ai danni da parcelle vidimate, in quanto si impugna un atto amministrativo (appunto il parere di congruità). Il principio formulato dalle sezioni unite della Cassazione deve essere seguito anche dal privato che voglia reagire di fronte all'inerzia dell'Ordine a esposti contro un avvocato o alla espressione della valutazione di congruità delle parcelle. In sostanza si deve rispettivamente impugnare il silenzio del Consiglio dell'ordine (nel primo caso) e impugnare l'atto illegittimo (per violazione di legge o eccesso di potere) e contestualmente chiedere il risarcimento del danno. *Antonio Ciccia*

IL SOLE 24 ORE

Diritto dell'economia. Nuove forme di tutela degli interessi diffusi

La class action cambia volto

Alla fine la class action taglia il tormentato traguardo. Che però potrebbe essere solo provvisorio. L'azione a tutela degli interessi collettivi viene approvata in una versione molto diversa da quella che aveva fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento, senza peraltro entrare mai in vigore per effetto di una successione di proroghe che di fatto ha rinviato il debutto al 1° gennaio 2010. Tra i punti qualificanti della nuova fisionomia dell'azione ci sono i soggetti che possono agire in giudizio. Non più solo le associazioni dei consumatori o comitati più o meno spontanei, ma anche singoli consumatori in grado di aggregare gli interessi di una classe omogenea. L'obiettivo è sempre quello di ottenere un risarcimento per il danno subito, ma l'azione potrà essere proposta una sola volta per ogni illecito. Avviando una prima riflessione sulla necessità di istituire un giudice specializzato in diritto dell'economia, la disposizione prevede una concentrazione delle competenze in capo solo ad alcuni tribunali accorpando anche le Regioni. Sciolto anche il nodo della retroattività che non sarà più possibile, al contrario di quanto lasciava presagire la vecchia disciplina. Questo assetto potrebbe però essere tutt'altro che definitivo: nel tempo, anche nel breve tempo, potrebbero essere innestate nuove correzioni, recependo per esempio le indicazioni della commissione Giustizia della Camera che da tempo ha avviato un lavoro sulla materia. Chiarendo, tra i tanti aspetti, se la class action si applica anche agli illeciti in materia finanziaria. Perché questo è uno dei problemi che dovranno essere affrontati nella fase attuativa e, se non interverranno chiarimenti, dovrà essere la magistratura a scioglierlo. Perché la collocazione nel Codice del consumo e il fatto che si parli sempre in tutta la disposizione di consumatori e mai di risparmiatori o investitori rende problematica l'applicazione dell'azione collettiva alla materia del risparmio e, in particolare, dei grandi crac finanziari tipo Cirio o Parmalat. *Giovanni Negri*

IL SOLE 24 ORE

A Milano da settembre 120 lavoratori socialmente utili

Cassintegrati in cancelleria

Lavoratori socialmente utili dirottati nelle cancellerie e negli uffici amministrativi di tribunale e corte d'appello di Milano. Usati per «movimentazione, fotocopiatura, scansione informatica e fascicolazione dei documenti». Ma anche per scrivere in Word, cercare dati in generale ed elaborare quelli contabili in particolare. Lo prevede un protocollo d'intesa firmato tra provincia di Milano e presidenti della corte d'appello Ruggero Pesce e del tribunale, Livia Pomodoro, cinque giorni prima del ballottaggio tra il presidente uscente Filippo Penati del Partito democratico, e lo sfidante del Partito della libertà, Guido Podestà, che poi ha vinto. La presidenza della provincia appena insediata, contattata dal Sole 24 Ore, conferma l'accordo. E fa sapere che sono stati già selezionati 50 curriculum «rispondenti alle richieste del tribunale», i prescelti inizieranno a lavorare a settembre e avranno un contratto di sei mesi rinnovabili per altri sei (il protocollo vale fino a giugno 2010). Fissato anche lo stipendio: la provincia integrerà il sussidio dei cassintegrati per arrivare a quanto spetta a un dipendente pubblico al primo impiego. I fortunati sono 120 lavoratori socialmente utili (in sigla, Lsu) residenti in provincia di Milano, in cassa integrazione, mobilità o che vivono di sussidio: 8 saranno destinati al tribunale, 35 alla corte d'appello. L'amministrazione Podestà deve individuare i prescelti a rafforzare i boccheggianti uffici in base «alle qualità morali e alla condotta irreprensibile». Dalla probità non si può prescindere: i nuovi impiegati devono sottoscrivere un documento con cui si impegnano a garantire riservatezza degli atti e privacy delle persone coinvolte. Tribunale e corte d'appello individueranno nel dettaglio le mansioni. Il motivo dell'accordo chiuso a giugno è stata «la grave situazione che sta colpendo l'economia del territorio provinciale». Adesso la cosa sembra ancora più urgente, perché alla crisi si uniscono le nuove leggi: la riforma del processo civile attribuisce nuove competenze ai giudici di pace (decidono cause per incidenti stradali il cui valore è 20 mila euro e non più 15.500 e su decreti ingiuntivi di 5 mila euro e non più 2.500). E il pacchetto sicurezza introduce il reato di clandestinità: anche su questa contravvenzione decideranno i giudici di pace. A Milano la crisi va a braccetto con un'altra emergenza: nei giorni scorsi il coordinatore dei magistrati onorari Vito Dattolico ha denunciato le carenze di giudici e soprattutto di personale amministrativo. Situazione resa ancor più grave dal fatto che il reato di clandestinità si svolge per direttissima, quindi in tempi stretti, e debutterà a breve (la legge approvata aspetta solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). Settembre sembra già tardi. *Angela Manganaro*

DIRITTO E GIUSTIZIA

Anm: perchè non sono convincenti le proposte sulle modalità di selezione dei rappresentanti del Consiglio superiore della magistratura

Associazione Nazionale Magistrati

“Modalità di selezione dei rappresentanti del Consiglio Superiore della Magistratura”

Delibera approvata l'8 luglio 2009 dalla Giunta esecutiva centrale

“La Giunta esecutiva centrale ha da tempo promosso un dibattito serio e approfondito all'interno dell'Associazione e tra i magistrati, per affrontare senza ipocrisie, ma anche rifuggendo da facili demagogie, il tema del ruolo dell'associazionismo dei magistrati e delle componenti della ANM. È evidente che in questa riflessione uno snodo fondamentale è rappresentato dalle modalità di selezione dei rappresentanti del Consiglio superiore della magistratura.

La Giunta esecutiva centrale ritiene che le proposte di modifica della legge elettorale del CSM - avanzate nel mondo politico ma anche all'interno della magistratura - che prevedono l'introduzione di forme di sorteggio o di pre-sorteggio per la selezione dei rappresentanti in CSM, si pongano in contrasto con l'articolo 104, quarto comma della Costituzione.

I padri costituenti hanno voluto un CSM rappresentativo di tutti i magistrati ordinari: affidare al caso o alla sorte la scelta dei componenti del Consiglio significherebbe svilire il ruolo costituzionale dell'organo di governo autonomo e umiliare i magistrati italiani, che verrebbero considerati incapaci di operare scelte consapevoli e libere.

Purtuttavia, l'intento di svalutare ulteriormente la tensione ideale e culturale in magistratura, per quanto strumentale, indubbiamente trova terreno fertile nel disagio che pure esiste tra i colleghi e che rischia di trasformarsi in crisi di rappresentatività.

È necessario, dunque, da parte dell'ANM un forte impegno per studiare insieme ai colleghi tutti i profili e le qualità necessari per il prossimo Consiglio superiore della magistratura, individuando, altresì, i percorsi da seguire attraverso **un modello di partecipazione in cui la legittimazione alla rappresentanza provenga da tutti i magistrati e dagli uffici giudiziari, al fine di restituire al sistema nuovo entusiasmo, unità di intenti e democrazia interna.**

La Gec delibera pertanto di convocare per il 26 settembre 2009 il Comitato direttivo centrale, anche su questi temi”.

IL SOLE 24 ORE

Studi di settore. La scadenza di fine settembre sta stretta alle categorie

In vista una proroga per la revisione 2009

Accoglienza positiva al primo studio regionalizzato

La scadenza del prossimo 30 settembre per l'approvazione degli studi di settore in revisione nel 2009, fissata prima dello scoppio della crisi, sta stretta anche alle categorie che in passato l'avevano caldeggiata. E se il pressing sul legislatore per la conversione in legge del D178 avrà successo, si potrà tornare a vedere lo slittamento probabilmente al 31 marzo 2010. O a una scadenza intermedia, per esempio il 31 dicembre, come avvenuto quest'anno, perché poi a partire da gennaio 2010 probabilmente si lavorerà di nuovo ai correttivi congiunturali per la crisi. La richiesta di slittamento è emersa nel corso della discussione dello studio "regionalizzato" sull'edilizia. Per questo, infatti, come per tutti quelli per cui è prevista la revisione quest'anno, si dovrebbe arrivare a una definizione entro il 30 settembre. Sullo studio infatti è comune il giudizio positivo delle categorie interessate al settore, ma tutti sottolineano che qualche verifica andrà sicuramente fatta. Spiega Andrea Trevisani, responsabile fiscale di Confartigianato: «Il prodotto dell'amministrazione e della Sose rappresenta un buon lavoro, però ci sono dei buchi, perché nel vecchio studio mancavano delle informazioni alle quali si è sopperito con delle ipotesi, che bisogna verificare nella pratica». Questi elementi sono spiegati da Claudio Favilli, rappresentante di Cna nella commissione di esperti per gli studi: «Per le aziende edili non sempre è la sede il luogo rilevante per capire il reddito, visto che a volte possono svolgere le loro attività anche in altre regioni. Attualmente questi dati sono disponibili per macro regioni (Nord-Est, Nord-Ovest, Centro, Sud) ma se lo studio deve funzionare su base regionale occorre reperire altre informazioni». Per Marco Zandonà, dell'associazione costruttori edili (Ante), «occorrerà prendere o più tempo per l'elaborazione dello studio, oppure approvare lo studio solo in via sperimentale, con valenza ridotta ai fini degli accertamenti». Un altro elemento contestato dall'Ante è la possibilità del riferimento ai valori Onu che hanno subito un incremento del 33 per cento. Per Beniamino Pisano, di Casrtigiani, «i dati su cui ragioniamo vengono dalle banche dati del Fisco, occorrerà una verifica sul campo in fase di applicazione». *Antonio Criscione*

IL SOLE 24 ORE

Le precisazioni dell'Agenzia

Gerico ha perso l' 'automatismo ma resta temibile

Per gli studi di settore si sta progressivamente ritagliando la veste di fonte d'innescio per l'attività di controllo, sostanziale, alla luce della loro "nuova" portata di strumento di selezione dei contribuenti da porre sotto osservazione. In questo senso depongono gli ultimi interventi di prassi dell'agenzia delle Entrate in materia di indirizzi operativi per l'attività di prevenzione e contrasto dell'evasione: la circolare 13/E/2009 precisa che una posizione di non congruità esprime di per sé uno specifico fattore di rischio, suscettibile di far rientrare il contribuente nella selezione dei soggetti da sottoporre a controllo in presenza di un livello "medio" di scostamento riscontrato all'interno della categoria di appartenenza. La non congruità per il periodo d'imposta 2008, quindi, se certamente non espone il contribuente ad accertamenti automatici e non fornisce nemmeno la certezza di essere convocati per l'avvio del contraddittorio per la ragione appena evidenziata, può tuttavia rappresentare un "segnalatore" per l'ufficio quando. Un sensore, quello della non congruità, che indurrà l'ufficio a monitorare, già in fase di selezione, la complessiva situazione del contribuente, con finalità di acquisire ulteriori elementi che consentano di rafforzare la presunzione derivante dal disallineamento rispetto ai risultati di Gerico. L'Agenzia fa riferimento sia a indicatori di capacità di spesa e di capacità contributiva riferibili ai soggetti direttamente collegati alla posizione Iva non congrua, sia a elementi riferiti direttamente a quest'ultima. In altre parole, un primo approccio analitico della posizione della persona fisica rispetto al reddito che "sinteticamente" gli si può attribuire, tanto in qualità di titolare dell'impresa individuale o di reddito di lavoro autonomo, quanto di socio di società di persone e odi capitali. Un metodo che è stato successivamente confermato dalla nota della Direzione centrale accertamento del 4 giugno scorso (si veda «Il Sole 24 Ore» del 12 giugno), che ribadiva come oltre alle informazioni riferibili all'attività esercitata (variabili dall'incongruenza dei ricavi dichiarati reiterata nel tempo sino all'incongruenza reiterata della redditività dell'impresa, passando per eventuali anomalie nei dati dichiarati) per gli uffici necessita l'acquisizione di elementi, relativi alle persone fisiche, riferibili all'incongruenza del reddito complessivo dichiarato rispetto a significativi elementi di spesa anche relativi a familiari a carico. Insomma le due incongruenze, sia con riferimento a Gerico, sia al responso del calcolo dell'accertamento sintetico, potrebbero incrociarsi: al- meno per quanto riguarda le posizioni caratterizzate da discrasie di una certa rilevanza e con finalità di prevenzione, quanto mai opportune in materia di accertamento.

Carlo Nocera

IL SOLE 24 ORE

Gli ultimi chiarimenti

Indicatori normalità economica definitivi. Determinazione maggiori ricavi o compensi sommati sia al valore puntuale sia a quello minimo (circolare 29/E/2009)

Indicatori normalità economica transitori. Determinazione “universale” per gli studi di settore relativi alle imprese e alle professioni. Minore livello di precisione della stima (circolare 29/E)

Correttivi automatici. Applicazione in base a informazioni richieste nei campi del modello dei dati rilevanti. Determinazione automatica riduzione ricavi o compensi (circolare 29/E)

Correttivi non automatici. Applicazione subordinata alla verifica della sussistenza dei presupposti in contraddittorio con l'ufficio e previa richiesta del contribuente (circolare 29/E)

Revisione congiunturale, (art. 8, dl 185/08). Correttivi relativi: 1) costo materie prime e carburanti; 2) riduzione margini di redditività; 3) contrazione ricavi; 4) analisi di normalità (circolare 29/E)

Correttivi congiunturali. Applicazione “automatica, verificate le specifiche condizioni previste, sulla base delle informazioni richieste nei campi del quadro “X” del modello studi (circolare 29/E)

Utilizzo retroattivo studi evoluti. Possibilità utilizzo studi evoluti, se più favorevoli al contribuente e a sua richiesta, anche con riguardo a periodi d'imposta precedenti quello della loro entrata in vigore (circolare 29/E)

Irretroattività correttivi congiunturali. Preclusione utilizzo retroattivo studi di settore interessati, per il periodo d'imposta 2008, dai correttivi congiunturali (circolare 29/E)

Imprese multiattività. Contribuenti esercenti due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore, sono tenuti a compilare il prospetto “Imprese multiattività” del modello relativo all'attività prevalente solo se l'importo complessivo dei ricavi derivanti dalle attività non prevalenti supera il 30% dell'ammontare complessivo dei ricavi (circolare 29/E)

Imprese multiattività. L'utilizzo degli studi con finalità accertativa è previsto solo se i ricavi delle attività non prevalenti sono inferiori o pari al 30% dei ricavi conseguiti. Diversamente, le risultanze degli studi rilevano ai soli fini della selezione dei contribuenti (circolare 29/E)

Contribuenti “minimi”. Studi inapplicabili per i contribuenti naturalmente minimi che per il 2008 non hanno adottato per il regime ordinario (Videoforum agenzia delle Entrate Il Sole 24 Ore del 9 giugno 2009)

Contribuenti “minimi”. Studi applicabili per i contribuenti naturalmente minimi che per il 2008 hanno adottato per il regime ordinario (Forum Entrate - Il Sole 24 Ore del 9 giugno)

Studi e correttivi congiunturali. La revisione congiunturale straordinaria può comportare esclusivamente una riduzione dei ricavi o dei compensi stimati dagli studi, così come approvati entro fine dicembre 2008 (Risposta question



time 30 giugno, n. 5-01568)